



COMUNE DI PASIAN DI PRATO
Provincia di Udine

REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 20.04.2022
Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 02.05.2023

- Art. 1 - Principi generali**
- Art. 2 - Criteri ispiratori**
- Art. 3 - Modalita' di attuazione del servizio**
- Art. 4 - Beneficiari del servizio**
- Art. 5 - Percorsi orari e fermate**
- Art. 6 - Servizio di assistenza**
- Art. 7 - Sicurezza degli alunni**
- Art. 8 - Richiesta del servizio**
- Art. 9 - Comportamento a bordo e danni**
- Art. 10 - Controlli**
- Art. 11 - Cause d'impedimento a svolgere il servizio**
- Art. 12 - Misure di prevenzione covid-19**
- Art. 13 - Norme per i conducenti**
- Art. 14 - Uscite didattiche e progetti scolastici facoltativi**
- Art. 15 - Tariffe**
- Art. 16 - Modalità di pagamento**
- Art. 17 - Recupero crediti**
- Art. 18 - Rinuncia**
- Art. 19 - Norme finali**
- Art. 20 - Applicazione**
- Art. 21 - Entrata in vigore**
- Art. 22 – Abrogazioni**

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune di Pesian di Prato, organizza il servizio di trasporto scolastico per gli iscritti alle scuole dell'infanzia di Pesian di Prato e Passons, Primaria di Colloredo di Prato e Secondaria di Primo Grado di Pesian di Prato. Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di consentire e alla volontà di agevolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
2. L'utilizzo del servizio si configura per i bambini ed i ragazzi come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.
3. Il Comune mette inoltre a disposizione gli scuolabus, anche comunali:
 - a) per il trasporto dei bambini e ragazzi delle scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado in occasione di uscite, gite scolastiche o per la partecipazione a manifestazioni sportive e ricreative organizzate dalle rispettive scuole;
 - b) per minori residenti al di fuori del territorio di Pesian di Prato e frequentanti le scuole del Comune in occasione di uscite, gite scolastiche o per la partecipazione a manifestazioni sportive e ricreative organizzate dalle rispettive scuole vengono stipulate apposite convenzioni con i Comuni limitrofi ai sensi del D.M. 31.01.1997 e della relativa circolare del Ministero dei trasporti n. 23 d.d. 11.03.1997, successive modifiche ed integrazioni.
4. Annualmente il Comune istituisce il servizio qualora ne ricorrano le condizioni economiche nonché un numero di iscritti minimo tale da giustificare l'istituzione dello stesso.

ART. 2 - CRITERI ISPIRATORI

1. Il trasporto scolastico, per rafforzare le iniziative già attuate dall'Amministrazione a favore della sicurezza dei minori, deve essere uniformato ai seguenti criteri:
 - a) maggior sicurezza possibile per i bambini che debbono poter raggiungere le fermate compiendo percorsi il più possibile sicuri. Le fermate ed i percorsi programmati ed approvati con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio, devono essere tali da ridurre al minimo l'attraversamento di strade trafficate non controllate da semafori o strisce pedonali.
 - b) maggior sicurezza possibile per il personale in servizio e per gli autisti.

ART. 3 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto scolastico viene gestito mediante affidamento a soggetto esterno a seguito di gara pubblica ai sensi della specifica disciplina in materia.

ART. 4 - BENEFICIARI DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto scolastico è diretto agli alunni iscritti alle scuole di cui all'art. 1 comma 1 del presente Regolamento, in via prioritaria ai residenti ovvero domiciliati nel Comune di Pesian di Prato;
2. In caso di esubero di richieste rispetto alla disponibilità dei posti sullo scuolabus, sarà redatta una graduatoria che terrà conto della seguente priorità: residenza nel Comune di Pesian di Prato, distanza abitazione/scuola, genitori entrambi lavoratori;
3. Al fine di ottimizzare l'uso dei mezzi e di contenere i costi gravanti sulla fiscalità generale il servizio può ammettere con riserva alunni non residenti nel Comune di Pesian di Prato purché vi siano disponibilità di posti sullo scuolabus.

ART. 5 - PERCORSI ORARI E FERMATE

1. Il servizio di trasporto scolastico viene organizzato annualmente secondo il calendario scolastico.
2. Il Responsabile dell'Ufficio stabilirà, con proprio provvedimento, ed udito il parere dell'Ufficio di Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico:
 - a. i percorsi;
 - b. le fermate, da individuarsi in luoghi che per le loro caratteristiche non comportino pericoli immediati rispetto al traffico veicolare e allo stato dei luoghi;

c. l'orario dei percorsi.

ART. 6 - SERVIZIO DI ASSISTENZA

1. L'Amministrazione Comunale provvederà all'organizzazione di un servizio di accompagnamento per gli alunni della scuola dell'Infanzia e di vigilanza per gli alunni della scuola Primaria mediante apposito personale qualificato. Gli addetti a tale servizio avranno funzioni di sorveglianza sui mezzi di trasporto, di cura delle operazioni di salita e discesa, in particolare, di accertare la presenza dei soggetti autorizzati alla fermata stabilita, allorché riconsegnano il minore al genitore o ad altro adulto.

ART. 7 - SICUREZZA DEGLI ALUNNI

1. Il Comune adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza degli alunni dal momento della salita sui mezzi di trasporto al momento della discesa dallo stesso, ferme restando le specifiche responsabilità e doveri del personale scolastico al momento dell'arrivo a scuola e dei genitori o dei loro delegati al momento del rientro a casa.

2. I bambini che frequentano la scuola dell'Infanzia e Primaria, a conclusione del viaggio di ritorno, devono essere riconsegnati esclusivamente ai genitori o a persona maggiorenne da questi espressamente delegata secondo modalità stabilite dall'Ufficio comunale competente.

3. Gli alunni non ritirati dal genitore o da altro adulto delegato saranno trattenuti sul mezzo di trasporto e portati, alla fine del percorso, all'Ufficio Polizia Municipale o ad altro Ufficio Comunale dove saranno custoditi sino all'arrivo del genitore o adulto consegnatario. Al verificarsi di tale inconveniente, salvo comprovati casi di forza maggiore, verrà applicata una penale nella misura di €. 50,00.

4. Gli alunni della scuola Secondaria di Primo Grado, utenti del servizio verranno lasciati alle fermate preventivamente stabilite e comunicate senza che sia richiesta la presenza del genitore o di altra persona autorizzata: il genitore dovrà esplicitamente dichiarare che sia la salita che il ritorno a casa dell'alunno, dal momento della discesa dallo scuolabus, avviene a cura e sotto la piena responsabilità della famiglia. Il genitore dovrà anche dichiarare di essere a conoscenza della fermata e dell'orario di passaggio dello scuolabus.

5. In mancanza di quanto sopra la riconsegna dovrà avvenire secondo le modalità previste dai commi due e tre del presente articolo.

ART. 8 - RICHIESTA DEL SERVIZIO

1. Gli aspiranti ad usufruire del servizio dovranno presentare domanda di iscrizione con le modalità messe a disposizione dal Comune entro il 31 maggio di ogni anno per l'Anno Scolastico successivo.

2. Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo disdetta da inoltrare all'Ufficio competente.

3. Con l'invio della domanda di iscrizione la famiglia si impegna a rispettare il regolamento e ad accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni ivi contenute.

4. I genitori, inoltre, si dichiarano consapevoli che il servizio può comportare variazioni di orario per cause anche non dipendenti dalle Scuole e dal Comune senza aver nulla a pretendere o recriminare in caso di anticipazioni o ritardi.

5. La famiglia si impegna ad essere presente alla fermata dello scuolabus al momento del suo rientro da scuola o a comunicare l'eventuale persona delegata.

6. Agli alunni della scuola Secondaria verrà rilasciato un badge; il possesso della suddetta badge equivale a:

- Avvenuta domanda di iscrizione al servizio;
- Accettazione dell'istanza.

L'alunno sarà tenuto ad appoggiare/strisciare il badge sull'apposito lettore alla salita sullo scuolabus al fine di registrare la sua presenza sul mezzo. Qualora il badge venga dimenticato o per qualsiasi ragione l'alunno non provveda alla registrazione della presenza sullo scuolabus, il genitore dovrà inviare una mail all'Ufficio Servizi Educativi con le motivazioni del caso. L'Ufficio, effettuerà i relativi controlli e solo successivamente provvederà alla registrazione manuale dell'utente fruitore;

Le modalità di rilascio, la validità, la forma ed ogni altro aspetto gestionale del badge sono decisi dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Scolastici.

7. In caso di smarrimento, furto o distruzione il contributo dovuto per la riproduzione del nuovo badge di cui sopra è pari ad € 10,00.

ART. 9 - COMPORTAMENTO A BORDO E DANNI

1. Gli alunni dovranno mantenere un comportamento corretto ed educato durante la corsa del veicolo osservando le seguenti regole:

- a) restare seduti al proprio posto;
- b) non alzarsi durante il tragitto per nessun motivo;
- c) non disturbare l'autista durante la guida;
- d) mantenere un tono di voce e un linguaggio civile;
- e) divieto di consumare bevande e cibi;

2. Gli accompagnatori, qualora presenti, sono responsabili del corretto comportamento da parte degli alunni durante gli spostamenti. Il minore trasportato che arrechi disturbi agli altri bambini e/o al personale di servizio verrà ammonito verbalmente da parte del personale a bordo e al verificarsi di ripetute ammonizioni sarà compito del personale stesso informare l'Ufficio comunale competente che provvederà a segnalare un tanto alla famiglia e agli organi scolastici e, se del caso, ad adottare gli opportuni provvedimenti. Il personale incaricato della gestione del servizio di trasporto scolastico dovrà segnalare all'Ufficio Servizi Educativi eventuali danneggiamenti dei mezzi da parte dei trasportati, nonché ogni comportamento che metta a rischio l'incolumità dei mezzi o dei trasportati, che sia lesivo della dignità di ciascuno o che rechi disturbo ad altri.

3. In seguito a tali segnalazioni l'Ufficio provvederà, se del caso, ad addebitare ai genitori dell'alunno eventuali spese di riparazione e/o eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente, oppure ad inviare ai genitori una lettera di richiamo. Nei casi di particolare gravità il Responsabile del Servizio può, con provvedimento adeguatamente motivato e notificato alla famiglia, decidere l'esclusione temporanea o definitiva dell'alunno dal servizio.

ART. 10 - CONTROLLI

1. I controlli sulla linea riservata alla scuola Secondaria di Primo Grado, sia ai fini comportamentali che sul possesso del titolo di viaggio anche a bordo dello scuolabus sono svolti in via ordinaria dall'autista;

2. I controlli sulle linee riservate alle scuole dell'Infanzia e Primaria, sia a fini comportamentali che sulla salita sul mezzo dei soli alunni regolarmente iscritti al servizio, sono svolti dall'accompagnatore.

ART. 11 - CAUSE D'IMPEDIMENTO A SVOLGERE IL SERVIZIO

1. In caso di impossibilità ad eseguire il servizio o di necessità di variazioni di orario o del luogo di fermata per ragioni tecniche, per scioperi, assemblee del personale o altro, l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare il servizio o di apportare le necessarie variazioni dandone, qualora ci siano i tempi tecnici per farlo, tempestiva comunicazione alle famiglie.

2. In caso di sciopero del personale scolastico, comunicato formalmente al Comune, il servizio di trasporto sarà effettuato, con le seguenti modalità:

- a) sciopero per l'intera giornata: il servizio sarà garantito per il solo rientro;
- b) sciopero per le prime ore scolastiche: il servizio sarà garantito per il solo rientro;
- c) sciopero per le ultime ore scolastiche: il servizio sarà garantito per il tragitto di andata e di ritorno secondo gli orari stabiliti all'inizio dell'anno scolastico.

3. Il servizio non potrà essere effettuato totalmente o parzialmente al verificarsi di eventi calamitosi, nevicate o di altre situazioni che pregiudichino la sicurezza della percorribilità del tragitto;

4. Il servizio di trasporto scolastico è correlato all'orario scolastico definitivo adottato dall'Istituto Comprensivo e riportato negli orari resi noti e con riferimento all'Anno Scolastico. Eventuali deroghe al presente comma verranno espressamente comunicate dall'Ufficio Servizi Educativi.

5. In caso di impossibilità di assicurare il servizio sarà onere dei genitori o dei soggetti legittimati a provvedere al trasporto dei minori da e per i singoli plessi scolastici.

ART. 12 - MISURE DI PREVENZIONE COVID-19

1. I genitori, la Ditta Appaltatrice e il Comune sono obbligati a rispettare la normativa sanitaria e le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV.
2. Ai genitori all'inizio dell'Anno Scolastico sarà trasmesso apposito modulo c.d. "Patto di Corresponsabilità" da compilare, sottoscrivere e riconsegnare al Comune, in cui i genitori stessi si impegnano a rispettare tutte le misure e i protocolli di sicurezza anti-contagio previsti dalla normativa vigente, nonché da ogni ulteriore futuro provvedimento che dovesse essere emanato per la prevenzione e il contenimento della diffusione del COVID-19.

ART. 13 - NORME PER I CONDUCENTI

1. L'autista dello scuolabus, oltre alla scrupolosa osservanza delle norme stabilite dal Codice della Strada e delle disposizioni interne per la disciplina della circolazione, deve osservare tutte le particolari cautele di velocità, segnalazioni, frenate, accelerazioni, rallentamenti, ecc., secondo la buona regola di guida degli scuolabus, in modo di evitare qualsiasi incidente alle persone trasportate, agli utenti della strada ed al veicolo che ha in consegna.
2. L'autista, durante la conduzione del veicolo, è suo consegnatario e ne risponde verso l'Amministrazione comunale per eventuali danni provocati dalla sua negligenza, incuria o colpa.
3. Prima dell'inizio del servizio, l'autista verificherà accuratamente l'efficienza del veicolo, al fine di prevenire eventuali inconvenienti durante lo svolgimento dello stesso. In caso di irregolarità, è tenuto a segnalarle per iscritto al Responsabile del servizio.
4. Nessun autista potrà assumere servizio se non avrà con sé le prescritte licenze e patenti previste dalla legge e dai regolamenti.
5. All'autista è assolutamente vietato l'affidamento della guida della vettura a chi non espressamente autorizzato.
6. Non sono ammesse fermate aggiuntive a quelle di cui all'art. 5 del presente Regolamento. Le sole fermate straordinarie consentite sono quelle richieste dagli agenti dell'ordine pubblico, in divisa, nell'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 14 - USCITE DIDATTICHE E PROGETTI SCOLASTICI FACOLTATIVI

1. L'Amministrazione Comunale, compatibilmente con i mezzi a disposizione e nei limiti delle proprie risorse economiche, può utilizzare gli automezzi per organizzare il servizio di trasporto per lo svolgimento di attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dall'Istituto Comprensivo;
2. La richiesta di utilizzo dello scuolabus avanzata dagli insegnanti e sottoscritta dall'Istituzione Scolastica competente dovrà essere presentata in forma scritta con congruo anticipo, almeno 20 giorni prima dell'evento, e deve contenere:
 - a) programma dettagliato con orari e scopo della visita;
 - b) nominativo del responsabile della visita con relativo recapito telefonico;
 - c) dichiarazione con cui l'Istituzione Scolastica si impegna a richiedere i nulla osta dei singoli genitori interessati all'iniziativa.
3. L'Amministrazione comunale si riserva di concedere l'autorizzazione all'utilizzo del mezzo nei casi in cui:
 - a) non sia possibile raggiungere la destinazione a piedi e/o non sia possibile avvalersi di mezzi del servizio pubblico di linea;
 - b) vi sia la disponibilità del mezzo e del personale addetto;
 - c) gli orari di svolgimento del servizio richiesto siano compatibili con quelli del servizio;
4. Qualora le suddette condizioni non dovessero garantire il regolare funzionamento del servizio di trasporto ordinario, l'uso dello scuolabus non potrà essere in alcun modo autorizzato.

ART. 15 - TARIFFE

1. Le famiglie degli alunni che utilizzano il servizio di trasporto scolastico partecipano alla copertura dei costi di gestione del servizio medesimo, attraverso il pagamento di una tariffa il cui importo ed eventuali riduzioni sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del bilancio.
2. Non è prevista alcuna riduzione delle tariffe o rimborsi di qualsiasi natura in caso di mancata fruizione del servizio per assenza dell'alunno, in caso di sciopero o per cause non imputabili al gestore del servizio.

ART. 16 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il pagamento dell'eventuale tariffa annuale di cui al precedente art. 15, va effettuato mediante il sistema di pagamento PagoPA. Sarà cura dell'Ufficio Servizi Educativi trasmettere a ciascun genitore apposito avviso di pagamento.
2. Il versamento dovrà essere effettuato nei termini indicati nell'avviso stesso.

ART. 17 - RECUPERO CREDITI

1. Il mancato pagamento della tariffa comporterà la non ammissione del minore al servizio negli Anni Scolastici successivi. L'utente potrà nuovamente essere ammesso al servizio dopo la regolarizzazione della posizione.

ART. 18 - RINUNCIA

1. La rinuncia al servizio di trasporto o la variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto all'Ufficio Servizi Educativi.
2. La rinuncia al servizio sarà valida dall'accettazione da parte dell'Amministrazione e per tutta la durata dell'anno scolastico.
3. Qualora la rinuncia avvenga oltre la metà dell'Anno Scolastico verrà comunque calcolata la frequenza con riferimento a quanto disciplinato dal precedente art. 15;

ART. 19 - NORME FINALI

1. Per tutti i casi che non siano previsti e disciplinati dal presente Regolamento, saranno osservati in quanto applicabili:
 - i regolamenti comunali;
 - il Codice della Strada e la normativa in vigore;
 - il Decreto Ministeriale 31/1/97 recante "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico.
 - il Codice civile;
 - il Codice Penale;
 - la normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV.

ART. 20 - APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento trova applicazione a decorrere dall'Anno Scolastico 2022/2023.

ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore, contestualmente all'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

ART. 22 - ABROGAZIONI

1. Il presente Regolamento abroga il precedente regolamento per il servizio di trasporto scolastico approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 16 febbraio 2009 e modificato dalle

successive:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 120 del 08 novembre 2010
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 09 giugno 2015
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 30 novembre 2015